

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE

Akeha APS

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 – Costituzione, durata e sede

E' costituita l'Associazione denominata:

Akeha APS

(di seguito denominata Associazione nel presente testo) con sede legale in Napoli in via Genova, 19.

L'Associazione utilizzerà negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico l'indicazione di APS.

L'Associazione avrà durata illimitata.

Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria e potrà essere deliberata dal Consiglio Direttivo; è fatto l'obbligo della comunicazione agli uffici competenti.

L'associazione potrà istituire sedi secondarie in Italia o all'estero. L'organizzazione ed il funzionamento delle sedi secondarie, di seguito semplicemente sezioni, sarà disciplinato da apposito Regolamento.

ART. 2 – Finalità

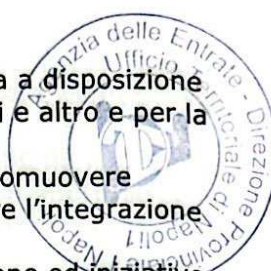
L'Associazione è un centro di vita associativa, autonomo, pluralista, apartitico, a carattere volontario, democratico. Non persegue scopi di lucro e pertanto non è consentita la distribuzione anche indiretta di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Lo scopo principale dell'Associazione è promuovere socialità, mutualismo, partecipazione e sviluppo del senso di comunità, contribuire alla crescita culturale e civile dei propri soci, come dell'intera comunità.

Sono finalità dell'Associazione:

- contribuire allo sviluppo culturale e civile dei cittadini ed alla sempre più ampia diffusione della solidarietà umana tra i popoli, alla pratica ed alla difesa delle libertà civili, individuali e collettive;
- avanzare proposte agli Enti Pubblici, partecipando nelle forme previste dalla normativa vigente, alla gestione delle strutture e delle iniziative promosse dalle Istituzioni;
- organizzare iniziative, servizi, attività culturali, sportive, turistiche e ricreative atte a soddisfare le esigenze di conoscenza, di svago e di riposo dei soci e dei cittadini;
- organizzare attività di formazione e produzione di iniziative di informazione e comunicazione multimediale (radio, video, web) con particolare attenzione alle nuove tecnologie;



- 
- favorire la produzione e formazione artistica attraverso la messa a disposizione di spazi per la realizzazione di concerti, rappresentazioni teatrali e altro e per la realizzazione audiovisiva;
 - intervenire nel campo del disagio e della marginalità ai fini di promuovere iniziative specifiche per combattere l'esclusione sociale e favorire l'integrazione sociale di categorie più marginali;
 - promuovere, appoggiare e favorire forme di incontro, associazione ed iniziative nell'ottica di accoglienza, reinserimento e integrazione;
 - promuovere, appoggiare e favorire logiche e pratiche eco-sostenibili;
 - promuovere l'interazione, la collaborazione e la co-progettazione con altre associazioni operanti sul territorio, favorendo la ricerca e la sperimentazione tra diverse forme espressive e molteplici campi d'azione.

ART.3 – Attività di interesse generale

L'Associazione persegue le finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale di cui all'art. 2 mediante lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, delle seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5 del Codice del Terzo Settore (di seguito CTS):

- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 del CTS (*co. 1 lettera i*);
- organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale e culturale (*co. 1 lettera k*);
- formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa (*co. 1 lettera l*);
- beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo (*co. 1 lettera u*);
- promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata (*co. 1 lettera v*);
- promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui all'art.5 del CTS, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (*co. 1 lettera w*).

Tutti i campi in cui si manifestano esperienze culturali, ricreative e formative e tutti quelli in cui si può dispiegare una battaglia civile contro ogni forma di ignoranza, di intolleranza, di violenza, di censura, di ingiustizia, di discriminazione, di razzismo, di emarginazione, di solitudine forzata, sono potenziali settori d'intervento dell'Associazione.

In generale sono potenziali settori di intervento dell'Associazione, ove compatibili, le attività di cui all'art.5 del CTS e successive modificazioni e integrazioni.

L'Associazione può inoltre svolgere attività di somministrazione ai soci di alimenti e bevande come momento ricreativo e di socialità complementare e strumentale

all'attuazione degli scopi istituzionali e delle attività di interesse generale, come previsto dall'art. 85 comma 4 del CTS.

L'Associazione può esercitare ai sensi dell'art. 6 del CTS, attività diverse da quelle di cui al presente articolo, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, come individuate dal Consiglio Direttivo, nonché raccolta fondi ai sensi dell'art. 7 del medesimo decreto.



TITOLO II – SOCI ADERENTI

ART. 4 – Ammissione

Il numero di aderenti è illimitato e non può essere inferiore al numero minimo previsto dall'art. 35 comma 1 del CTS. Può diventare socio chiunque approvi le finalità dell'Associazione e si riconosca nel presente Statuto indipendentemente dalle proprie condizioni economiche, di identità sessuale, nazionalità, appartenenza etnica e religiosa.

Possono aderire all'associazione anche gli enti del Terzo Settore o senza scopo di lucro che condividono le finalità della stessa sempre nei limiti stabiliti dalla legge.

Chi intende aderire all'Associazione deve rivolgere espressa domanda scritta, menzionando il proprio nome, cognome, indirizzo, luogo e data di nascita unitamente all'attestazione di accettare e attenersi allo Statuto, ai regolamenti interni e alle deliberazioni degli organi sociali.

I minori di diciotto anni possono assumere il titolo di socio solo previo consenso del genitore o di chi ne esercita la responsabilità genitoriale.

Gli associati possono essere persone o enti che si impegnano a pagare, per tutta la permanenza del vincolo associativo, la quota annuale stabilita dal Consiglio Direttivo.

Lo status di socio, una volta acquisito, ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dal successivo art. 6. Non sono pertanto ammesse iscrizioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

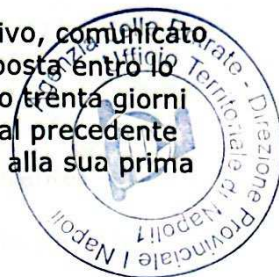
L'Associazione si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dei propri associati.

L'Associazione potrà avvalersi, in caso di particolari necessità, per lo svolgimento delle attività di interesse generale ed il perseguimento delle finalità, di prestazioni di lavoro dipendente, autonomo o di altra natura, anche ricorrendo ai propri associati, secondo i limiti e le modalità stabiliti dalla normativa vigente.

In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o al 5% del numero degli associati.

E' compito del Consiglio Direttivo, o di uno o più Consiglieri da esso espressamente delegati, esaminare ed esprimersi in merito alle domande di ammissione, entro un massimo di trenta giorni dalla richiesta di adesione, verificando che gli aspiranti soci abbiano i requisiti previsti. Qualora la domanda sia accolta il nominativo sarà annotato nel Libro dei Soci.

In caso di rigetto motivato della domanda da parte del Consiglio Direttivo, comunicato entro il termine di cui al precedente comma o ad essa non sia data risposta entro lo stesso termine, l'interessato potrà presentare ricorso al Presidente entro trenta giorni dalla comunicazione del rigetto ovvero dallo scadere dei termini di cui al precedente comma. Sul ricorso si pronuncerà in via definitiva l'Assemblea dei Soci alla sua prima riunione utile.



ART. 5 – Attività associativa – quota sociale

L'ordinamento interno all'Associazione è ispirato a criteri di democraticità, pari opportunità ed uguaglianza dei diritti di tutti gli associati.

I soci hanno diritto a:

- frequentare la sede dell'Associazione e partecipare a tutte le iniziative e alle manifestazioni promosse dall'Associazione;
- riunirsi in assemblea per discutere e votare sulle questioni riguardanti l'Associazione e concorrere all'elaborazione del programma;
- discutere e approvare i rendiconti;
- eleggere e, se maggiori d'età, essere eletti componenti degli organismi dirigenti, di garanzia e di controllo;
- esaminare i libri sociali, previa richiesta scritta al Consiglio Direttivo, presso la sede dell'Associazione, con modalità tali da non intralciare la gestione sociale e durante gli orari di ufficio indicati dall'Associazione stessa;
- approvare le modifiche allo statuto nonché l'adozione e la modifica dei regolamenti.

Hanno diritto di voto in Assemblea i soci maggiorenni che siano iscritti da almeno 30 giorni nel Libro dei Soci e abbiano provveduto al versamento della quota sociale almeno quindici giorni prima della data di svolgimento dell'Assemblea. Per i soci minori di età, il diritto di votare in Assemblea è esercitato, sino al compimento del 18° anno di età, dagli esercenti la responsabilità genitoriale sui medesimi.

I soci sono tenuti a:

- rispettare lo Statuto, i regolamenti, le delibere degli organi sociali;
- versare alle scadenze stabilite le quote sociali decise dagli organismi dirigenti;
- mantenere un'irreprensibile condotta civile e morale nella partecipazione alle attività dell'Associazione e nella frequentazione della sede sociale. In particolare, è obbligo del socio mantenere una condotta di rispetto verso gli altri soci e verso gli organismi sociali nonché verso il buon nome dell'Associazione, le sue strutture e le sue attrezzature;
- svolgere la propria attività associativa verso gli altri in modo spontaneo e gratuito, senza fini di lucro anche indiretto;
- rimettere la risoluzione di eventuali controversie interne al giudizio degli organismi di garanzia dell'Associazione o, in mancanza, all'Assemblea dei soci;
- osservare le regole dettate dalle Associazioni nazionali, dalle Federazioni, dagli Enti e dagli organismi ai quali l'Associazione aderisce o è affiliata.

La quota sociale rappresenta unicamente un versamento periodico vincolante a sostegno economico dell'Associazione, non costituisce pertanto in alcun modo titolo di proprietà o di partecipazione a proventi, non è in nessun caso rivalutabile, rimborsabile o trasmissibile.

ART. 6 – Perdita della qualità di socio e sanzioni



La qualifica di socio si perde per:

- decesso della persona fisica o estinzione della persona giuridica/ente;
- mancato pagamento della quota sociale nei termini previsti;
- dimissioni, che devono essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo;
- esclusione.

Il mancato pagamento della quota associativa annuale entro due mesi decorrenti dall'inizio dell'esercizio sociale o dal diverso termine stabilito per la corresponsione, a seguito di sollecito di versamento anche collettivo, comporta la decadenza dell'associato senza necessità di alcuna formalità, salvo specifica annotazione su Libro dei Soci.

In caso di comportamento difforme ai principi dell'Associazione, tale da recare pregiudizio agli scopi e al patrimonio dell'Associazione, il Consiglio Direttivo dovrà intervenire e applicare le seguenti sanzioni: richiamo, diffida, esclusione dall'Associazione

Il Consiglio Direttivo ha la facoltà di deliberare l'esclusione del Socio, per i seguenti motivi:

- inosservanza delle disposizioni dello Statuto, di eventuali regolamenti o delle deliberazioni degli organi sociali;
- denigrazione dell'Associazione, dei suoi organi sociali, dei suoi soci;
- attentare in qualunque modo al buon andamento dell'Associazione;
- provocare gravi turbative durante le assemblee;
- appropriazione indebita di fondi sociali, atti, documenti od altro di proprietà dell'Associazione;
- arrecare in qualunque modo danni morali o materiali all'Associazione, ai locali ed alle attrezzature di sua pertinenza. In caso di dolo, il danno dovrà essere risarcito;
- arrecare danni morali o materiali ad altro socio ovvero a terzi in occasioni comunque connesse alla partecipazione alla vita associativa, ovvero adotti condotte che manifestino con evidenza incompatibilità con i valori espressi all'art. 2 del presente Statuto.

Il provvedimento di esclusione dovrà essere reso noto al socio con comunicazione scritta.

Contro ogni provvedimento disciplinare, è ammesso, entro trenta giorni dalla ricezione della comunicazione, ricorso al Presidente che lo porta all'attenzione della prima Assemblea utile che decide nel merito.

Nell'attesa della decisione sul ricorso il provvedimento è ritenuto in vigore a tutti gli effetti.

I Soci receduti, decaduti o esclusi non hanno diritto al rimborso del contributo associativo annuale versato.

TITOLO III - ORGANI SOCIALI

ART. 7 – Organi dell'Associazione



Sono organi sociali:

- l'Assemblea dei soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- l'Organo di Controllo se nominato;
- il Revisore se nominato.

ART. 8 – Composizione dell'Assemblea

L'Assemblea è composta da tutti gli aderenti all'Associazione ed è l'organo sovrano della stessa. Nell'Assemblea hanno diritto al voto tutti coloro che siano iscritti da almeno trenta giorni nel Libro dei Soci e abbiano provveduto al versamento della quota sociale almeno quindici giorni prima della data di svolgimento dell'Assemblea stessa.

ART. 9 – Convocazione delle Assemblee

Le riunioni dell'Assemblea sono ordinariamente convocate dal Presidente del Consiglio Direttivo tramite avviso scritto da esporsi in bacheca almeno 7 (sette) giorni prima, contenente la data e l'ora di prima e seconda convocazione e l'ordine del giorno. La convocazione può avvenire a mezzo e-mail o spedita al recapito risultante dal libro degli associati.

L'Assemblea può essere convocata anche in modalità telematica mediante strumenti che garantiscano l'individuazione certa dei partecipanti. In tal caso lo strumento, deve garantire la partecipazione in sincrono di tutti gli associati e la possibilità per l'associato di richiedere (e quindi prendere) la parola in qualsiasi momento.

L'Assemblea generale dei soci può essere convocata in via straordinaria dal Consiglio Direttivo o dal Presidente per motivi che esulano dall'ordinaria amministrazione, nei casi previsti dagli artt. 10 e 24, ed ogni qual volta ne faccia richiesta motivata almeno un decimo dei soci.

L'Assemblea dovrà aver luogo entro 20 (venti) giorni dalla data in cui è richiesta e delibera sugli argomenti che ne hanno richiesto la convocazione.

In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita alla presenza della metà più uno dei soci, in seconda convocazione è regolarmente costituita qualunque sia il numero di soci presenti. L'Assemblea delibera sulle questioni all'ordine del giorno a maggioranza dei voti presenti, salvo le eccezioni di cui all'artt. 10 e 24.

Ogni socio può rappresentare in assemblea, con delega scritta anche in calce all'avviso di convocazione, non più di tre soci, nei limiti di legge.

ART. 10 – Assemblea ordinaria

L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente. Il Presidente dell'assemblea propone un segretario verbalizzante eletto in seno alla stessa.

Le votazioni possono avvenire per alzata di mano o a scrutinio segreto quando ne faccia richiesta la maggioranza dei soci presenti.

Per l'elezione degli organi sociali la votazione avviene a scrutinio palese, salvo diversa decisione deliberata dall'Assemblea a maggioranza e secondo le modalità previste dal regolamento.

Le deliberazioni assembleari sono riportate sul libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea a cura del segretario che li firma insieme al Presidente. I verbali e gli atti verbalizzati sono esposti all'interno della sede sociale durante i quindici giorni successivi alla loro formazione, e restano successivamente agli atti a disposizione dei soci per la consultazione.

ART. 11 – Compiti dell'Assemblea ordinaria

L'Assemblea ordinaria dei soci, convocata nei termini di cui al primo comma dell'art. 9 ha, in particolare, i seguenti compiti:

- approva le linee generali del programma di attività e di indirizzo attinenti alla gestione sociale;
- determina, su proposta del direttivo, la quota associativa annuale e stabilire i termini entro cui deve essere versata;
- approva il bilancio consuntivo ai sensi della normativa vigente, il cui prospetto deve essere allegato al libro delle adunanze e delle deliberazioni, nonché il bilancio sociale (ove la relativa redazione sia obbligatoria o ritenuta opportuna)
- delibera sulla previsione e programmazione economica annuale;
- elegge e revoca i componenti degli organi sociali;
- elegge e revoca i componenti degli organi di controllo;
- nomina e revoca l'organo di controllo o il revisore legale nei casi previsti per legge;
- approva i Regolamenti predisposti dal Consiglio Direttivo;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organismi sociali e promuove azione di responsabilità nel loro confronti;
- delibera, in fase di ricorso, sulle ammissioni e sulle esclusioni dei soci;
- delibera sulle modifiche al presente Statuto;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge o dal presente Statuto alla sua competenza.

ART. 12 – Assemblea straordinaria

L'Assemblea straordinaria dei soci, convocata nei termini di cui al secondo comma dell'art. 9, è validamente costituita secondo quanto previsto dal comma quattro del medesimo articolo, adotta i seguenti criteri per le deliberazioni riguardanti:

- per le modifiche da apportare allo Statuto viene richiesta la presenza di almeno la metà degli associati ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti;
- per deliberare lo scioglimento, la trasformazione, fusione o scissione, viene richiesto il voto favorevole di almeno tre quarti degli aventi diritto al voto. Per delibere riguardanti lo scioglimento o la liquidazione dell'Associazione valgono le norme di cui all'art. 24.



ART. 13 – Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è l'organo di amministrazione, è eletto dall'Assemblea dei soci tra i soci maggiorenni che non si trovino in nessuna condizione di incompatibilità previste dall'art. 2382 del Codice Civile (cause di ineleggibilità e di decadenza) e dura in carica tre anni.

Il Consiglio Direttivo è composto da un numero dispari di membri compreso tra un minimo di 3 (tre) ad un massimo di 11 (undici) eletti dall'Assemblea dei soci tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti associati.

La determinazione del numero dei Consiglieri spetta all'Assemblea dei Soci.

I componenti del Consiglio Direttivo svolgono la loro attività gratuitamente (salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione), durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Gli amministratori, entro 30 giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l'iscrizione nel Registro unico nazionale del Terzo Settore indicando, oltre alle informazioni previste nel co. 6, art. 26 del Codice del Terzo Settore, a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'associazione e precisando se disgiuntamente o congiuntamente.

Il Consiglio Direttivo nell'ambito delle proprie funzioni può avvalersi, per compiti operativi o di consulenza, di commissioni di lavoro da esso nominate, nonché dell'attività volontaria di non soci, in grado, per competenze specifiche, di contribuire alla realizzazione di specifici programmi, ovvero costituire, quando ritenuto indispensabile, specifici rapporti professionali, nei limiti delle previsioni economiche approvate dall'assemblea.

Il Consiglio Direttivo elegge al suo interno il Presidente.

Il Consiglio Direttivo può nominare laddove ne riscontri la necessità

- il Vice Presidente;
- il Segretario;
- il Tesoriere.

I compiti di dette le funzioni sono di seguito esplicitate.

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente ogni qualvolta questi sia impedito all'esercizio delle proprie funzioni.

Il solo intervento del Vicepresidente costituisce per i terzi prova dell'impedimento del Presidente.

In caso di dimissioni del Presidente spetta al Vicepresidente convocare entro 20 giorni il Consiglio Direttivo per la nomina del nuovo Presidente.

Il Segretario svolge la funzione di verbalizzazione delle adunanze dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo sottoscrivendone i relativi verbali e ne cura la trascrizione sul libro dei delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo. Coadiuvato il Presidente e il Consiglio Direttivo nell'espletamento delle proprie attività. Il Segretario può assumere anche funzioni di tesoreria curando la documentazione contabile associativa e assumendo tutti gli impegni di natura contabile e fiscale.

Le funzioni di Tesoriere possono essere demandate, dal Consiglio Direttivo, anche ad altro consigliere all'uopo nominato. In tal caso, la nomina termina alla scadenza (o rinnovo) del Consiglio Direttivo.



Il Tesoriere è responsabile della gestione amministrativa dell'Associazione e cura la gestione della cassa dell'Associazione e ne tiene la contabilità, effettua le relative verifiche e controlla la tenuta dei libri contabili.

I Consiglieri sono tenuti a partecipare attivamente a tutte le riunioni, sia ordinarie che straordinarie. Il Consigliere, che ingiustificatamente non si presenta a tre riunioni consecutive, decade. Decade comunque il Consigliere dopo sei mesi di assenza dai lavori del Consiglio Direttivo. Nella prima convocazione utile il Consiglio Direttivo prende atto della decadenza.

Il Consiglio può inoltre distribuire fra i suoi componenti altre funzioni attinenti a specifiche esigenze legate alle attività dell'Associazione.

ART. 14 – Competenze del Consiglio Direttivo

Compiti del Consiglio Direttivo sono:

- eleggere il Presidente
- convocare l'Assemblea;
- eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;
- predisporre il bilancio di esercizio formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'Associazione, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'Associazione e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie. Nei limiti previsti dall'art.13 comma 2 CTS, il bilancio può essere redatto nella forma del rendiconto per cassa.
- Predisporre l'eventuale bilancio sociale secondo le modalità e nei casi previsti dall'art. 14 del CTS;
- individuare le attività diverse di cui all'art. 6 del CTS da svolgere in armonia con le finalità sociali e documentarne il carattere secondario e strumentale secondo quanto previsto dall'art. 13 comma 6 CTS nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio;
- formulare i programmi di attività sociale sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
- predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e programmazione economica dell'anno sociale;
- deliberare sulle richieste di ammissione a socio, ovvero ratificare le nuove adesioni nel caso in cui, con apposita delibera, siano stati delegati uno o più Consiglieri;
- deliberare circa le azioni disciplinari nei confronti dei soci, di cui all'art. 6;
- predisporre il Regolamento elettorale e gli altri eventuali Regolamenti da approvare in Assemblea;
- curare la gestione di tutti i beni mobili ed immobili di proprietà dell'Associazione o ad essa affidati;
- decidere le modalità di partecipazione dell'Associazione alle attività organizzate da altre associazioni ed enti, e viceversa, se compatibili con i principi ispiratori del presente Statuto.

ART. 15 – Convocazione del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo si riunisce su convocazione del Presidente, ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità e straordinariamente quando ne facciano richiesta almeno un terzo dei Consiglieri.

Il Consiglio direttivo può essere convocato anche in modalità telematica mediante strumenti che garantiscano l'individuazione certa dei partecipanti. In tal caso lo strumento, deve garantire la partecipazione in sincrono di tutti gli associati e la possibilità per l'associato di richiedere (e quindi prendere) la parola in qualsiasi momento.

Le sedute sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei Consiglieri, e le delibere sono approvate a maggioranza assoluta dei voti dei presenti.

Il Consiglio Direttivo, qualora ne rilevi la necessità e/o l'urgenza, può convocarsi ad horas esclusivamente in presenza della totalità degli aventi diritto.

Le votazioni normalmente sono palesi, possono essere a scrutinio segreto quando vertono su comportamenti personali dei Consiglieri o quando ciò sia richiesto anche da un solo Consigliere. La parità dei voti comporta la reiezione della proposta.

Delle deliberazioni assunte è redatto verbale a cura del Segretario, che lo firma insieme al Presidente. Tale verbale è conservato agli atti nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo ed è a disposizione dei Soci che richiedano di consultarlo.

ART. 16 – Presidente

Il Presidente ha la rappresentanza legale e la firma sociale pertanto rappresenta l'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio.

Presiede il Consiglio Direttivo.

Può, in casi di urgenza, assumere provvedimenti di normale competenza del Consiglio Direttivo che dovranno essere sottoposti a ratifica dello stesso entro 10 giorni.

ART. 17 – Organo di Controllo

L'Organo di Controllo, anche monocratico, è eletto al ricorrere dei requisiti previsti dal Codice del Terzo Settore.

L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dall'Associazione e sul suo concreto funzionamento. Esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità solidaristiche e di utilità sociale dell'Associazione avendo particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del CTS, ed attesta che il bilancio sociale, nel caso in cui la sua redazione sia obbligatoria o sia ritenuta opportuna, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'art. 14 del Codice del Terzo Settore.

Nei casi previsti dal Codice del Terzo Settore, l'Organo di Controllo, purché composto da revisori legali ed in alternativa alla contemporanea nomina di un revisore legale dei



conti o di una società di revisione legale, può assumere inoltre le funzioni di revisore legale dei conti ed:

- esercita il controllo e verifica, nel corso dell'esercizio e con periodicità di norma trimestrale, la regolare tenuta della contabilità sociale e la corretta rilevazione nelle scritture contabili dei fatti di gestione;
- verifica se il bilancio di esercizio, ovvero il rendiconto nei casi in cui sia prevista la relativa redazione, corrisponde alle risultanze delle scritture contabili e degli accertamenti eseguiti e se tali scritture sono conformi alle norme che lo disciplinano;
- esprime con apposita relazione il giudizio sul bilancio d'esercizio, ovvero il rendiconto nei casi in cui sia prevista la relativa redazione;
- verifica sulla corrispondenza delle operazioni contabili ai deliberati e/o regolamenti corrispondenti.

L'Organo di Controllo, quando eletto in composizione collegiale, è composto da tre membri effettivi e due supplenti, eletti dall'Assemblea. Elegge nel suo seno il Presidente.

Dura in carica tre anni e i suoi componenti sono riconfermabili. Essi possono essere revocati solo per giusta causa dall'Assemblea.

I membri dell'Organo di Controllo devono adempiere il loro dovere con la professionalità e la diligenza richiesta dalla natura dell'incarico; costituiscono cause di impedimento alla elezione quelle previste all'art. 2399 del C.C.; il componente dell'Organo di Controllo o, in caso di Organo di Controllo collegiale almeno uno dei suoi membri, deve essere scelto tra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397, comma 2 del Codice Civile.

Fermo restando il controllo contabile, all'Organo di Controllo può essere attribuita la revisione legale dei conti nei casi in cui essa sia obbligatoria ai sensi dell'art. 31 del Codice del Terzo Settore.

Di ogni seduta è disposto il verbale che deve essere trascritto sul libro dell'Organo di Controllo custodito e tenuto a cura del medesimo.

ART. 18 – Il Revisore

Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dalla Legge, l'associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

TITOLO IV - PATRIMONIO SOCIALE E BILANCIO

ART. 19 – Patrimonio

Il patrimonio sociale dell'Associazione è indivisibile e destinato unicamente, stabilmente e integralmente a supportare il perseguimento delle finalità sociali.

Esso è costituito da:

- beni mobili ed immobili di proprietà dell'Associazione;
- eccedenze degli esercizi annuali;



- erogazioni liberali vincolate, donazioni, lasciti;
- fondo di riserva;
- partecipazioni societarie e investimenti in strumenti finanziari diversi.

Il patrimonio sociale, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ~~ai fini~~ dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

ART. 20 – Risorse economiche

Le fonti di finanziamento dell'Associazione sono rappresentate da:

- quote annuali di adesione e tesseramento dei soci;
- proventi derivanti dalla gestione diretta di attività, servizi, iniziative e progetti;
- erogazioni e contributi di Enti pubblici e privati;
- erogazioni liberali di associati e di terzi;
- cessioni di beni e dalle prestazioni di servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale svolte in maniera secondaria e strumentale al raggiungimento delle finalità istituzionali, ai sensi dell'art. 6 del CTS;
- raccolte fondi ai sensi dell'art. 7 del CTS;
- qualsiasi altra entrata diversa e non sopra specificata, compatibile con le finalità sociali degli Enti del Terzo Settore.

ART. 21 - Bilancio

L'esercizio sociale si intende dal 1° Gennaio al 31 Dicembre di ogni anno. Di esso deve essere presentato un bilancio all'assemblea dei soci entro il 30 Aprile dell'anno successivo, redatto ai sensi dell'art. 13 CTS.

L'Associazione redige altresì il bilancio sociale nel caso in cui la sua redazione sia obbligatoria ai sensi dell'art. 14 CTS, o nel caso in cui la redazione dello stesso sia ritenuta opportuna dal Consiglio Direttivo.

ART. 22 – Avanzi di gestione

Il residuo attivo di ogni esercizio, su decisione dell'Assemblea, potrà essere accantonato in parte ad un fondo di riserva, il rimanente sarà utilizzato per le attività istituzionali. L'utilizzo del fondo è vincolato alla decisione dell'Assemblea dei soci.

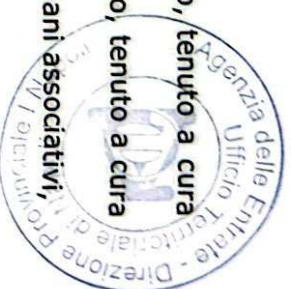
E' fatto divieto di ripartire anche in modo indiretto o differito proventi, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale fra gli associati.

ART. 23 – Libri Sociali Obbligatori

L'Associazione tiene i seguenti libri:

- libro dei Soci, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- registro dei Volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio direttivo;





- libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio direttivo, tenuto a cura dello stesso organo;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di Controllo, tenuto a cura dello stesso organo;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri organi associativi, tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

Gli aderenti hanno il diritto di esaminare i libri sociali, previa richiesta motivata inoltrata al Consiglio Direttivo il quale comunicherà al richiedente la propria decisione entro quindici giorni dal ricevimento dell'istanza, specificando le eventuali modalità di presa visione o di estrazione delle copie.

Parimenti, la richiesta di esame del libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di Controllo e la competenza in ordine della stessa è rimessa all'Organo di Controllo stesso. Tale procedimento si attua anche per eventuali altri organi associativi.

TITOLO V – DISPOSIZIONI FINALI

ART. 24 – Scioglimento dell'Associazione

Fatto salvo quanto previsto dall'art. 49 del CTS, la decisione motivata di scioglimento dell'Associazione deve essere presa da almeno i tre quarti dei soci aventi diritto.

In caso di scioglimento dell'Associazione per qualunque causa il patrimonio residuo, dopo la liquidazione, sarà devoluto ad altro ente del Terzo Settore con finalità analoghe o in ogni caso avente finalità di pubblica utilità o di utilità sociale, secondo le disposizioni dell'Assemblea dei soci, o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale, salvo diversa destinazione imposta dalla legge, sentito in ogni caso il preventivo parere dell'Ufficio del Registro unico nazionale del Terzo Settore di cui all'art.45, comma 1 del D.lgs 117/2017 e successive modifiche e integrazioni. La stessa procedura si applica anche in caso di cancellazione dal RUNTS ai sensi dell'art. 50 del CTS.

E' esclusa, in ogni caso, qualunque ripartizione tra i soci del patrimonio residuo.

ART. 25 – Legge applicabile

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Codice del Terzo Settore e, in quanto compatibile, dal Codice civile e dalle leggi vigenti.

ART. 26 – Norma transitoria

Lo Statuto, secondo la presente stesura, entra in vigore il giorno successivo alla data della sua approvazione da parte dell'Assemblea.

Resta inteso che:

- le disposizioni del presente Statuto che presuppongono l'operatività del Registro unico nazionale del Terzo Settore e/o l'iscrizione dell'Associazione nel medesimo

ovvero l'adozione di successivi provvedimenti attuativi, si applicheranno e produrranno effetti nel momento in cui l'Associazione vi sarà iscritta, le clause del presente Statuto incompatibili o in contrasto con i vincoli di cui al comma 8 dell'art. 148 del TIUR e al comma 7 dell'art. 4 del D.P.R. 633/1972 debbono intendersi efficaci solo una volta che sia decorso il termine di cui all'art. 104, comma 2, del D.lgs. 117/2017 così come le clause statutarie incompatibili o in contrasto con la disciplina del Codice del Terzo Settore debbono intendersi cessate nella loro efficacia a decorrere dal medesimo termine di cui all'art. 104, comma 2, del D.lgs. 117/2017.

Resta inteso che, in parziale deroga rispetto a quanto precede, il Consiglio Direttivo è sin da subito autorizzato a deliberare modifiche al presente Statuto che dovessero essere richieste o comunque rendersi necessarie ai fini dell'approvazione da parte degli enti di vigilanza competenti.

Napoli 3 ottobre 2022

Il presidente Ferrulli

Il vicepresidente Sereno Maurianni

Il segretario Luca Berano

Agenzia Entrate Direzione Provinciale I di Napoli Ufficio Territoriale di Napoli 1	
REGISTRATO AL N. 3/S193 MOD. 17/1 Mod. 1 11 OTT 2022	Data versam. 11/10/2022
ESSENCIA AD 8000 TOTALE VERSATO € 200,00 Data versam. 11/10/2022	L. DIRETTORE <i>[Signature]</i>